

**TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara**

IL GIUDICE DELEGATO

Il Giudice, Dott. Elio Bongrazio, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di
nata a il residente in via n. ,
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Spinaci del Foro di Pescara;

visto il ricorso proposto *ex artt.* 14 ter della legge 3/2012 ai fini dell'apertura della liquidazione del
patrimonio, depositato da e iscritto il 17/02/2022;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la ricorrente risiede in ;

rilevato che, allo stato, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione
della crisi e dei documenti disponibili, risulta che :

- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della sua situazione economica e
patrimoniale;
- versa in una situazione di "sovraindebitamento", attesa l'incapacità, o quanto meno la difficoltà,
della medesima di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- ha corredato la proposta dalla documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 e 3, della legge n.
3/2012, nonché dall'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del debitore, in armonia a
quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 3, della citata legge.

Tanto premesso, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7
comma 1 e 9 della legge n. 3/2012, si osserva che:

sotto il profilo soggettivo, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione
della crisi e dei documenti disponibili, il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle di cui al capo II della legge n. 3/2012 essendo ella stata socia illimitatamente responsabile della
società , che, come da documentazione allegata al ricorso, è stata cancellata dal
Registro Imprese in data , e pertanto, ai sensi dell'art. 10 della L.F. non più assoggettabile a
fallimento;

non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti ad altri procedimenti *ex L. 27.1.2012*,
n. 3;

- sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la proposta, a seguito dell'integrazione del 9/02/2022, risulta corredata:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute,
- b. dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente relativa agli ultimi tre anni,
- c. indicazione degli atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni,
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dell'istante,
- e. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Pescara

il tutto attestato dalla relazione del professionista dott. Nicola Basilico, unitamente all'elenco dei beni inventariati di proprietà dal debitore, in armonia a quanto disposto dall'art. 14 ter, comma terzo, della legge n. 3/2012.

Ciò premesso, la complessiva esposizione debitoria maturata dall'istante, come emerge dal ricorso e dalla relazione particolareggiata versata in atti, ammonta ad € comprensiva dei costi di procedura in prededuzione (oltre eventuali spese che saranno attribuite al liquidatore) – di cui € di natura ipotecaria nei confronti di - da soddisfarsi mediante il conferimento ai creditori dell'integrale patrimonio dell'istante costituito dall'appartamento ubicato a in via n. di cui ella è piena proprietaria del valore stimato di € a cura dell'arch. nominato stimatore ex art. 568 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. pendente presso questo Tribunale nei confronti della che consente il pagamento delle spese di procedura e il pagamento percentuale del creditore ipotecario;

considerato che la debitrice, allo stato, è disoccupata e che, pertanto, solo qualora nel corso della durata della procedura (non inferiore a quattro anni) la stessa dovesse conseguire redditi propri l'importo da lasciare nella sua disponibilità è sia pari ad € 1.535,00 secondo quanto indicato dall'ISTAT nel Report "Le spese per i consumi delle famiglie anno 2020" per famiglia residente in Abruzzo con 1 componente;

ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Liquidatore essendovi immobili in capo alla debitrice ricorrente;

considerato che dalla relazione del professionista risulta che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento riconducibile sia all'improvvisa perdita dell'assegno di mantenimento sia alla crisi di mercato che ha colpito la società ;

ritenuto che, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, il liquidatore dovrà distribuire le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e rimettendo al Liquidatore l'eventuale previsione di riparti parziali e le relative scadenze, nonché quantificando le spese del medesimo in prededuzione, con conseguente accantonamento dei relativi importi, non risultando dal ricorso che qui ci occupa espressamente indicata la relativa posta..

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.

p.q.m.

Il Giudice designato, così provvede:

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di _____ nata a _____ il _____ e, per l'effetto, nomina liquidatore il dott. Nicola Basilico con studio in Pescara (PE), Corso Umberto I n. 55/4, (PEC nicola.basilico@odcecpescara.it) professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., già O.C.C.;

Dispone che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 14 *sexies* L.n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione *ex art. 14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive ovvero provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Autorizza sin da ora il nominato liquidatore a subentrare nelle eventuali procedure esecutive singolari pendenti che abbiano ad oggetto beni immobili offerti in liquidazione.

Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione.

Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara, con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, II comma, lett. f) che risultino esclusi dalla liquidazione le somme necessarie per contribuire al mantenimento del nucleo familiare, quantificate per il ricorrente - *rebus sic stantibus* - in € 1.535,00 netti mensili (l'O.C.C./liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

Ordina al ricorrente di riversare mensilmente alla procedura le somme che eventualmente percepirà in misura superiore a tale importo.

Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale del debitore.

Avvisa il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma III.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti e al Liquidatore.

Pescara, 23/02/2022

Il Giudice delegato
dott. Elio Bongrazio

TRIBUNALE DI PESCARA

Istanza di ammissione alla

procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, L. n. 3/2012

Per La Sig.ra (c.f.). nata a
il , residente in , via , rappresentata e difesa
dall'Avv. Nicola Spinaci (), indirizzo pec:
avvnicolaspinaci@pec.giuffre.it, fax 085/4503935, presso lo studio del quale, è
elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Misticoni n. 15, giusta mandato in
calce al presente atto

PREMESSO CHE

1) Competenza territoriale – Tribunale di Pescara

La Sig.ra , attualmente non occupata e priva di reddito risiede
unitamente ai propri figli in , alla Via (doc. 1);

2) Sovraindebitamento

si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6
comma 2, lett a) della Legge n. 3/2012, ossia sussiste “la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle
regolarmente”.

3) Procedure concorsuali

Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge
3/2012;

4) Procedimenti di composizione della crisi

Non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

5) Risoluzione – cessazione piano

non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis della Legge 3/2012;

6) Documentazione ex Art. n. 9 – commi nn. 2 e 3 Legge 03/2012

- per il tramite degli Advisor Dott. Amedeo Di Pretoro, con studio in Pescara via e Avv. Nicola Spinaci, con studio in Pescara, alla Via G. Misticconi n. 1, ha fornito tutta la documentazione necessaria:

- 1) certificato di stato di famiglia
- 2) visura catastale per soggetto
- 3) visura ispezione ipotecaria
- 4) visura catastale storica immobile
- 5) visura centrale rischi presso Banca d'Italia
- 5bis) visura storica centrale rischi presso Banca d'Italia
- 6) visura centrale rischi presso Banca d'Italia
- 6 bis) visura storica centrale rischi presso Banca d'Italia
- 7) visura protesti
- 8) visura Pra
- 9) visura CCIAA Società
- 10) visura CCIAA con cariche ricoperte/cessate
- 11) elenco cartelle/avvisi Ag entrate riscossione
- 12) elenco cartelle/avvisi Ag entrate riscossione
- 13) Avviso Tari Adriatica riscossione Spa
- 14) Estratto posizione debitoria Soget



- 15) Ingiunzione pagamento Comune di
- 16) Schermata portale vendite pubbliche per immobile all'asta fissata al
- 17) Perizia stima immobiliare Arch. nell'ambito della PEI Tribunale di Pescara
- 18) Report ISTAT "Le spese per i consumi delle famiglie anno 2020"
- 19) Mail 11.02.2022 del Dott. Di Pretoro su compensi professionali
- 20) Report Mister Credit
- 21) Elenco creditori con indicazione delle somme dovute (cfr. relazione OCC par. 12)

Inoltre è stata acquisita la documentazione fiscale risultante dal cassetto fiscale, precisando che la Signora , nel 2019 ha cancellato la dal registro imprese e, pertanto, dopo tale data, non ha più redditi e di conseguenza non ha presentato dichiarazione dei redditi.

Si precisa infine che in luogo della CRIF, che al momento non risulta disponibile per i lunghi tempi di rilascio della documentazione stessa da parte della società abilitata, viene presentato il report di Mister Crediti (società analoga alla CRIF), evidenziando che non appena disponibili, tali documenti saranno inviati al gestore della Crisi in funzione di Occ e/o al liquidatore.

7) Gestore della Crisi:

a seguito di istanza di nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento, presentata in data 10.11.2021, in data 11.11.2021, l'OCC "Associazione OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e
75 Sulmona" procedeva all'apertura del procedimento n. 290 del Registro degli affari ex D.M. 202/2014 comunicava la nomina, quale Gestore della crisi, del Dott. Nicola Basilico, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti



Contabili della provincia di Pescara con studio in Pescara, al Corso Umberto I n. 55/4 ed all'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di composizione della crisi commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona. il quale accettava l'incarico in data 23.11.2021;

8) Proposta di liquidazione del patrimonio –

che sulla base dell'esame svolto sull'intera situazione storica, reddituale e debitoria della Sig.ra _____, è stata redatta la proposta di liquidazione del patrimonio che si allega (Vedi doc n. 21);

9) Relazione particolareggiata –

che il Gestore nominato ha conseguentemente predisposto l'allegata relazione ex Art. 14 ter l. 3/2012 (Vedi doc. n. 21);

Tanto premesso e ritenuto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la ricorrente, come sopra generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012,

In via principale

- 1) dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione dell'intero patrimonio della ricorrente, ex art. 14 ter legge 3/2012 e seguenti, e delle eventuali future attività patrimoniali acquisite durante la durata quadriennale del piano, somme previamente ridotte di quanto necessario per il sostentamento del proprio nucleo familiare, pari ad euro 1.715,80;
- 2) che vengano determinati i limiti economici di mantenimento della ricorrente in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett b) e, per l'effetto, che venga determinata nella somma di euro 188.718,32 l'importo complessivo



che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione oltre la quota disponibile dell'eventuale proprio reddito futuro nel caso in cui la Sig.ra dovesse trovare lavoro al netto di quanto necessario per la propria sussistenza.

Tale somma complessiva sarà da liquidarsi mediante le seguenti attività:

liquidazione immobile oltre la quota disponibile dell'eventuale proprio reddito futuro nel caso in cui la Sig.ra dovesse trovare lavoro al netto di quanto necessario per la propria sussistenza.

- 3) Che venga nominato il liquidatore nella persona del Dott. Nicola Basilico, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;
- 4) che venga disposto il divieto, a far data dal decreto di apertura della liquidazione, di avvio e/o di prosecuzione di azioni cautelari e/o esecutive, in particolare della procedura esecutiva immobiliare n. 235/2019 del Tribunale di Pescara, nonché di acquisto di diritti di prelazione, sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- 5) che venga disposta la sospensione, ai soli fini del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione;
- 6) che venga stabilita una idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- 7) che venga ordinata la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, relativamente all'unico bene immobile presente nel patrimonio della debitrice;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario. Si dichiara, ai



fini del pagamento del Contributo unificato, che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Con ogni ulteriore riserva e con salvezze illimitate.

Con osservanza.

Allegati:

- 1) certificato di stato di famiglia
- 2) visura catastale per soggetto
- 3) visura ispezione ipotecaria
- 4) visura catastale storica immobile
- 5) visura centrale rischi presso Banca d'Italia
- 5bis) visura storica centrale rischi presso Banca d'Italia
- 6) visura centrale rischi presso Banca d'Italia
- 6 bis) visura storica centrale rischi presso Banca d'Italia
- 7) visura protesti
- 8) visura Pra
- 9) visura CCIAA Società
- 10) visura CCIAA con cariche ricoperte/cessate
- 11) elenco cartelle/avvisi Ag entrate riscossione
- 12) elenco cartelle/avvisi Ag entrate riscossione
- 13) Avviso Tari Adriatica riscossione Spa
- 14) Estratto posizione debitoria Soget
- 15) Ingiunzione pagamento Comune di
- 16) Schermata portale vendite pubbliche per immobile all'asta fissata al



17) Perizia stima immobiliare Arch. nell'ambito della PEI Tribunale di

Pescara

18) Report ISTAT "le spese per i consumi delle famiglie anno 2020"

19) Mail 11.02.2022 del Dott. Di Pretoro su compensi professionali

20) Report Mister Credit

21) Elenco creditori con indicazione delle somme dovute (cfr. relazione occ par.

12).

Pescara, lì 16 febbraio 2022

Avv. Nicola Spinaci

